

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2011, causa F-55/10, [AS]/Commissione;
- statuire sulle spese secondo diritto.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto nel riconoscere un interesse all'annullamento della decisione di rigetto della candidatura. La Commissione rileva quanto segue:
  - Prima parte: una violazione del diritto dell'Unione per non aver tenuto conto della sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010, causa T-526/08 P, Commissione/Strack, dal momento che il TFP avrebbe riconosciuto alla ricorrente un interesse ad ottenere l'annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura al posto controverso, malgrado ella non avesse chiesto l'annullamento della decisione di nomina, considerato che tali due decisioni sono inscindibili;
  - Seconda parte: un errore di qualificazione giuridica dei fatti nel riconoscere un interesse ad agire in modo astratto senza esaminare concretamente tutti gli elementi;
  - Terza parte: un erroneo rifiuto di tenere conto di determinate informazioni provenienti dal fascicolo medico, che dimostrerebbero che la ricorrente non aveva un interesse ad agire nel caso di specie.
- 2) Secondo motivo, vertente, da un lato, su una violazione del diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione della regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso con riferimento alla sentenza del TFP 1° luglio 2010, causa F-45/07, Mandt/Parlamento, e nel ritenere che il nuovo motivo relativo alla violazione dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea fosse ricevibile, nonostante non fosse stato sollevato nel reclamo e fosse «sostanzialmente diverso» dal motivo unico relativo alla violazione dell'avviso di posto vacante dedotto nel reclamo e, dall'altra, sulla violazione dell'art. 91, n. 2, di detto Statuto nel considerare che la «causa della controversia» è correttamente definita dalla «contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell'atto impugnato o, in alternativa, dalla contestazione della sua legittimità esterna», il che renderebbe del tutto priva di senso la procedura precontenziosa e trascurerebbe la finalità di quest'ultima, consistente nel favorire una composizione amichevole della controversia tra l'interessato e la sua APN.

- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto dei funzionari, nonché su un errore di motivazione, in quanto il TFP avrebbe interpretato l'art. 7, n. 1, di detto Statuto nel senso che esso concede a ciascun funzionario un diritto assoluto di accesso a tutti i posti del suo grado. Il TFP non avrebbe in tal modo tenuto conto della portata dell'art. 7, n. 1, dello Statuto né dell'art. 10 dell'allegato XIII dello Statuto, né delle spiegazioni fornite dalla Commissione rispetto all'interesse del servizio.
- 4) Quarto motivo, relativo a una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuire il risarcimento del danno morale per un importo di 3 000 euro, dal momento che il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7 dello Statuto dei funzionari sarebbe non solo irricevibile, ma anche infondato.

## Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Spagna/Commissione

(Causa T-481/11)

(2011/C 319/53)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio Gonzàles)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'allegato I, parte 2, titolo VI, lett. D), quinto trattino, del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 7 giugno 2011, n. 543, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, e
- Condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di attribuzione di gerarchia normativa:
  - In proposito si afferma che il regolamento impugnato viola le disposizioni di cui all'art. 113, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>.

2) Secondo motivo, vertente sulla sussistenza di uno sviamento di potere

— Si afferma a tal proposito che la Commissione, adottando l'atto impugnato, ha agito allo scopo principale di perseguire un fine diverso da quello dichiarato, discostandosi dalla norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEPE/ONU).

3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione

— In proposito si deduce che l'atto impugnato è viziato da una motivazione equivoca che giustifica la decisione contraria a quella infine adottata.

4) Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di uguaglianza

— Si afferma in tal senso che l'atto impugnato sottopone in maniera immotivata gli agrumi a condizioni di vendita più rigide rispetto al resto degli ortofrutticoli.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

— Si afferma in proposito che l'atto impugnato impone una condizione più rigida di etichettatura sulla base di motivi erronei e inadeguati a giustificare la decisione infine adottata.

(<sup>1</sup>) GU L 299 del 16.11.2007, pagg. 1-49, modificato da ultimo dal regolamento (UE) della Commissione 15 giugno 2010, n. 513, (GU L 150, pag. 40), e dal regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1234 (GU L 346, pag. 11).

**Ricorso proposto il 5 settembre 2011 — Agrucon e a./ Commissione**

(Causa T-482/11)

(2011/C 319/54)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

**Ricorrenti:** Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) (Madrid, Spagna), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (Milano), Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Napoli), Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo, Lda (Cartaxo, Portogallo), Evropaiika Trofima AE (Larissa, Grecia), FIT — Fomento da Indústria do Tomate, SA (Águas de Moura, Portogallo), Konservopoiia Oporokipeftikon Filippou AE (Veria, Grecia), Panellinia Enosi Konsepvopoion (Atene, Grecia), Elliniki Etairia Konservon AE («KYKNOS») (Nafplio, Grecia), Anonymos Viomichaniki Etairia Konservon D. Nomikos (Maroussi, Grecia), Itagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA (Castanheira do Ribatejo, Portogallo), Kopais Anonymi

Viomichaniki Kai Emporiki Etairia Trofimon & Poton (Kopais ABEE) (Maroussi, Grecia), Serraiiki Konservopoiia Oporokipeftikon Serko AE (Serres, Grecia), Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol, SA (Mora, Portogallo), Sugalidal — Indústrias de Alimentação, SA (Benavente, Portogallo), Sutol — Indústrias Alimentares, Lda (Alcácer do Sal, Portogallo), Zanae Zýmai Artopoiías Níkoglou AE Viomichanía Empório Trofimon (Salonicco, Grecia) (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Viçaça, S. Estima Martins e S. Carvalho de Sousa)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare le disposizioni degli artt. 50, n. 3, e 60, n. 7, del regolamento della Commissione n. 543/2011 (<sup>1</sup>);

— ordinare la riunione della presente causa con la causa T-454/2010, ai fini della fase orale e della sentenza definitiva, o, almeno, ai fini della fase orale; e

— condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Il primo motivo è basato sulla circostanza che il regolamento della Commissione n. 543/2011 viola il regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299, pag. 1), in quanto:

— stabilisce erroneamente che gli investimenti e le azioni connesse alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno; e

— ha incluso erroneamente le cosiddette attività che non costituiscono «vere e proprie attività di trasformazione» (le quali, apparentemente, comprendono la preparazione e l'attività successiva alla trasformazione vera e propria) nel valore della produzione commercializzata di prodotti destinati alla trasformazione, poiché il regolamento unico OCM dispone che le disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori, in particolare la concessione di aiuti, si applicano soltanto a prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli.

2) Il secondo motivo è basato sulla circostanza che, avendo concesso alle organizzazioni di produttori aiuti che coprono operazioni industriali effettuate su prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione, realizzate anche da industrie private, il regolamento della Commissione n. 543/2011 viola il principio di non discriminazione che vieta il trattamento differenziato di situazioni analoghe, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato.